



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail - [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

COMUNICATO UFFICIALE N. 01

Roma 28 febbraio 2008

La Corte Federale della F.I.H.P. composta dai signori:

Avvocato Lucio GHIA – Presidente

Avvocato Valerio CIONI – Componente (Relatore)

Avvocato Giorgio LANZONE – Componente

Si è riunita in data 11.2.2008 per decidere in ordine al ricorso presentato dalla **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY VALDAGNO** contro la Delibera della CAF del 20.12.2007 con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso presentato avverso il Provvedimento del Giudice Unico Nazionale (C.U. n. 56/07) irrogante, a carico della medesima associazione, la sanzione della squalifica del Campo di gara per una giornata con obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria.

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso del 10.12.2007 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Marzotto Valdagno impugnava la decisione del Giudice Unico Nazionale Hockey Pista (di qui innanzi GU) n. 56/2007 del 05.12.07 nella parte in cui comminava alla society Hockey Toyota Valdagno la seguente sanzione: *“squalifica per una giornata del Campo di gara con obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria”*.

Detta decisione trovava la sua giustificazione nel rapporto del Commissario Speciale (Coordinatore) presente alla gara che evidenziava come, al termine della gara del 4.12.2007 svoltasi a Valdagno tra la locale squadra e l'Hockey Viareggio, i tifosi del Valdagno si fossero resi autori di un nutrito lancio di sassi anche di grandi dimensioni in direzione del pullman dei tifosi ospiti che avevano subito danni alla carrozzeria, mentre un sasso aveva colpito un agente delle Forze dell'Ordine che era stato ricoverato presso il locale pronto soccorso dopo essere stato medicato presso l'infermeria del palazzetto dello Sport.

Detta decisione veniva impugnata dalla Hockey Valdagno la quale a mezzo dei propri legali rappresentanti e così come difesa dagli avvocati Fausto POZZAN e Concetto ROMEO chiedeva alla CAF: *“in via principale: dichiarare la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato e oggetto del presente ricorso, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o correlato; in via subordinata: dichiarare la nullità e la inefficacia del provvedimento impugnato perché lo stesso in violazione dell'articolo 69 comma 5 del vigente regolamento di disciplina FIHP non reca né i termini entro i quali il provvedimento deve essere impugnato, né l'organo a cui l'impugnazione deve essere rivolta; nel merito: riformare la decisione del GUN e conseguentemente, in ordine ai fatti di cui trattasi annullare la sanzione della squalifica del campo di gara per una giornata con l'obbligo di disputare l'incontro senza la partecipazione della propria tifoseria e comminare all'appellante la sola sanzione dell'ammenda di € 250,00”*.

La CAF alla prima riunione del 18.12.2007 rinviava la procedura per la discussione del ricorso al 20.12.2007, ore 13.30, concedendo alla parte ricorrente termine sino alle ore 12.00 del medesimo 20.12.2007 per l'inoltro, via fax, di memoria integrativa tesa a meglio argomentare in ordine: a) al contenuto dell'art. 58 n. 1 lett. b) del Regolamento; b) al coordinamento relativamente alla dinamica dei fatti tra la relazione del Commissario Speciale ed il supplemento di referto arbitrate in atti.

La CAF, riunitasi una seconda volta in data 20.12.2007, deliberava: *“Di dichiarare improcedibile il ricorso presentato dalla società Toyota Hockey Valdagno non risultando adempiuto il disposto dell'articolo 58 nr 1 lettera b del regolamento di disciplina...”* e disponeva *“...l'incameramento della tassa di reclamo”*.

Avverso tale Delibera della CAF n. 56/2007, in data 27.12.2007, l'Associazione Sportiva Hockey Valdagno proponeva ricorso alla Corte Federale FIHP, chiedendo di prendere visione degli atti ufficiali del procedimento, con particolare riferimento alla motivazione della decisione della CAF.

L'ufficio della Giustizia Sportiva della FIHP comunicava, in data 31.1.2008, sia gli atti ufficiali richiesti dalla parte che la data dell'udienza di discussione per il successivo 11.2.2008.

In data 5.2.2008 la ricorrente Associazione Sportiva presentava memoria integrativa al ricorso sviluppando i motivi dello stesso avverso la decisione della CAF.

## DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Associazione Sportiva Hockey Valdagno, eccepisce l'illegittimità dell'impugnata pronuncia della CAF in quanto la stessa avrebbe erroneamente valutato il concetto di società e persone direttamente interessate e avrebbe, per converso, dichiarato improcedibile il gravame proposto, non essendo avvenuta alcuna comunicazione dell'interposto appello nei confronti del soggetto controinteressato.

Lamenta parte la ricorrente, infatti, che la CAF avrebbe erroneamente individuato il soggetto controinteressato, ai fini della proposizione dell'impugnazione medesima.

Invero, a dire della ricorrente, l'interesse giuridicamente rilevante, ai fini dell'interpretazione del disposto dell'articolo 58 lett. b) del Regolamento di Giustizia, si paleserebbe unicamente in capo alla società CGC Hockey Viareggio, squadra avversaria alla data dei fatti contestati, e non anche riguardo all'ASD Hockey Giovinazzo, squadra contro cui l'Associazione Sportiva Hockey Valdagno ha disputato una competizione nel giorno dell'esecuzione della sanzione impugnata.

Conseguentemente, sostiene la ricorrente la manifesta illogicità della decisione della CAF, di cui in Delibera n. 56/2007, in quanto la stessa avrebbe individuato nella ASD Hockey Giovinazzo e non nella CGC Hockey Viareggio il soggetto controinteressato nei cui confronti avrebbe dovuto compiersi la comunicazione.

Il presente motivo di ricorso è infondato.

L'articolo 58 lett. b) del Regolamento e Disciplina, nella parte in cui prescrive l'invio del mezzo di impugnazione anche **alle Società e alle persone direttamente interessate**, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprenda, cioè, tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito dell'impugnazione; cioè tutti quei soggetti titolari di un interesse contrario a quello del ricorrente e che potrebbero, pertanto, restare pregiudicati dall'adozione del provvedimento giurisdizionale invocato da quest'ultimo.

L'espressione normativa di cui al citato articolo ha tuttavia natura generale ed astratta, che deve ovviamente trovare interpretazione nell'applicazione al caso concreto.

In tale ottica, appare di tutta evidenza che la definizione di società e persone direttamente interessati è suscettibile di trovare difformi applicazioni concrete in relazione alle molteplici diversità del contenuto dei provvedimenti e delle delibere impugnate.

Risulterà così controinteressata all'impugnativa di una sanzione di perdita della gara, quella società che si è vista assegnare la vittoria ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento di Giustizia.

Viceversa risulteranno controinteressate all'impugnativa di una sanzione di penalizzazione di punti, tutte quelle squadre che in concreto si sono avvantaggiate in classifica dall'esecuzione di tale provvedimento.

Ciò precisato, e venendo al caso concreto posto all'attenzione di questa Corte, l'Associazione Sportiva Hockey Valdagno è stata oggetto di una sanzione di squalifica del campo di gara per una giornata, con obbligo di disputare l'incontro a porte chiuse.

Ciò precisato, questa Corte concorda con quanto espresso dalla CAF, nella parte in cui ritiene che il concetto di "direttamente interessata" debba essere desunto, in concreto, dall'individuazione dei soggetti nei cui confronti il provvedimento impugnato produce effetti nè la motivazione adottata può ritenersi viziata nel suo percorso logico giuridico dovendosi escludere contraddittorietà, vizi procedurali, incompletezza.

Correttamente, difatti, il precedente giudicante ha motivato circa l'assenza di un interesse in capo alla società C.G.C. Hockey Viareggio.

Invero, alcun vantaggio o svantaggio poteva e può derivare alla società viareggina, dalla modificazione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Diversamente, la sanzione emessa nei confronti dell'odierna ricorrente è suscettibile astrattamente di determinare un seppur minimo vantaggio alla squadra contro cui si è gareggiato nella data di esecuzione della sanzione medesima.

Difatti, la squalifica del campo di gara e la celebrazione della contesa sportiva a porte chiuse senza il supporto della propria tifoseria, oltre che al danno economico per la società sanzionata è suscettibile di determinare un vantaggio psicologico per gli avversari, i quali possono giovare sia dell'assenza della tifoseria contraria che dell'effettuazione della gara fuori dal territorio casalingo della squadra ospitante.

Tali vantaggi di ordine meramente psicologico rappresentano parte dello spirito e della *ratio* della sanzione prevista all'articolo 31 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Infatti, tale sanzione rappresenta un *quid minoris* rispetto alle previsioni di cui ai successivi articoli, ed è tesa inequivocabilmente a creare svantaggi di ordine psicologico ed economico nei confronti del soggetto sanzionato.

Di conseguenza non si può che concordare con quanto affermato dalla CAF nella Delibera impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto uno specifico interesse in capo alla squadra contro cui l'odierna ricorrente ha disputato l'incontro in campo neutro e senza la presenza della propria tifoseria.

Tale squadra avversaria, infatti, sarebbe comunque stata interessata dalla modifica del provvedimento sanzionatorio impugnato, in quanto avrebbe visto modificarsi il campo di gara e avrebbe dovuto disputare l'incontro sul campo di casa della Hockey Valdagno con la presenza della tifoseria di supporto di quest'ultima.

Tale vantaggio, seppur minimo determina l'insorgere dell'interesse a contraddire della sopraccitata società e la conseguente necessità di essere informata, ai sensi dell'articolo 58 lett. b) della proposizione di un eventuale gravame.

Per tali ragioni la Delibera della CAF, oggetto della presente impugnazione, risulta correttamente motivata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso, non ritenendo soddisfatto l'obbligo, *ex* articolo 58 lett. b) del Regolamento di Giustizia e disciplina.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente contesta nel merito la Delibera della CAF sostenendo, tra l'altro, l'inutilizzabilità della relazione del Coordinatore dei Commissari di Campo nonché l'assenza di responsabilità oggettiva dell'Associazione Sportiva Hockey Valdagno per i fatti accaduti al di fuori dell'impianto di gara.

Il presente motivo è inammissibile.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 lett. a) dello Statuto F.I.H.P., alla Corte Federale è preclusa l'indagine circa qualsiasi questione di merito.

Di conseguenza le valutazioni che non riguardano profili di legittimità della motivazione, in merito ai fatti contestati nonché alla scelta e congruità della sanzione emessa, in assenza di specifiche violazioni di norme statutarie o regolamentari, sono del tutto sottratte al sindacato di questa Corte.

**P.Q.M.**

La Corte Federale della F.I.H.P.

Rigetta il primo motivo del ricorso presentato dall' l'Associazione Sportiva Hockey Valdagno, dichiara inammissibile il secondo motivo e, per converso, conferma l'impugnata Delibera della C.A.F. n. 56/2007. La Corte dispone altresì l'incameramento della tassa di reclamo.

F.to       Avv. Lucio GHIA – Presidente  
F.to       Avv. Valerio CIONI – Componente (Relatore)  
F.to       Avv. Giorgio LANZONE – Componente